

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4252 del 24/08/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 E 31 - SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARONE S.S. - DOMANDE 12.11.2015 E 30.05.2022 DI RINNOVO E DI UNIFICAZIONE PROCEDIMENTI CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, ZOOTECNICO E IGIENICO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SAN SECONDO P.SE (PR), STRADA COLOMBARONE. RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR00A0053/PR00A0054/PR05A0227. SINADOC 21074.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4453 del 24/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con DDG 126/2021.

PRESO ATTO delle domande prot. 825728 del 12.11.2015 e PG/2022/89325 30.05.2022 con cui l'azienda Societa' Agricola Colombarone S.S., Sede legale San Secondo Parmense (PR), Strada del Colombarone 4, CAP 43017, Domicilio digitale/PEC colombarone@pecimprese.it, Numero REA PR – 202756, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01998040347, Partita IVA 01998040347, ha richiesto il rinnovo, l'unificazione dei procedimenti PR00A0053, PR00A0054, PR05A0227 e la variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche ai sensi degli art. 27 e 31, r.r. 41/2001, codice pratica PR00A0053;

DATO ATTO:

che le domande sono corredate dalla prescritta documentazione tecnica a firma Dr. Geol. Lorenzo Negri, Dr. Geol. Marco Vannucchi e Perito Agrario Dario Pezzarossa;

che ai sensi dell'art 27 comma 8) del r.r. 41/200, L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola, zootecnico e igienico;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n.185 del 22.06.2022.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022 e precedenti annualità;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PR00A0053;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'azienda Societa' Agricola Colombarone S.S., Sede legale San Secondo Parmense (PR), Strada del Colombarone 4, CAP 43017, Domicilio digitale/PEC colombarone@pecimprese.it, Numero REA PR – 202756, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01998040347, Partita IVA 01998040347:

- l' unificazione dei procedimenti PR00A0054, PR05A0227 al procedimento PR00A0053;

- il rinnovo la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR00A0053 e procedimenti unificati, ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

- la variante sostanziale per inserimento di un ulteriore pozzo e revisione del piano di sfruttamento con le caratteristiche descritte in dettaglio nel disciplinare allegato, ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001;

2. di stabilire la portata massima di esercizio pari a l/s 15 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5142 per uso irriguo e l/s 9 complessivi per un volume pari a mc/annui 13175 per uso zootecnico e igienico.

3. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31.12.2031;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

5. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2022 quantificato in 192,05 euro è stato pagato;

6. di dare atto che la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale risulta agli atti;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Società Agricola Colombarone S.S., Sede legale San Secondo Parmense (PR), Strada del Colombarone 4, CAP 43017, Domicilio digitale/PEC colombarone@pecimprese.it, Numero REA PR – 202756, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01998040347, Partita IVA 01998040347 (codice pratica PR00A0053).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 4 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

POZZO 1 USO IRRIGUO – ex Proc. PR05A0027 Catasto Comune di San Secondo P.se: Foglio 9 Mappale 96, Profondità mt 35, Diametro 250 mm, equipaggiato con pompa ad asse verticale azionata da trattore Potenza 65 kW, Portata: 15,0 l/sec

POZZO 2 USO ZOOTECNICO ED IGIENICO-ASSIMILATI – Proc. PR00A0053 Catasto Comune di San Secondo P.se: Foglio 9, Mappale 79, Profondità mt 92, Diametro 100 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa Potenza 1,0 kW Tubazione di mandata 1 ½ pollici, Portata 1,0 l/sec, Il pozzo flangiato risulta alloggiato in apposito avampozzo con tombino metallico di copertura ed alimenta la rete di distribuzione aziendale;

POZZO 3 USO ZOOTECNICO ED IGIENICO-ASSIMILATI – Proc. Ex PR00A0054 Catasto Comune di San Secondo P.se: Foglio 9 Mappale 79, Profondità mt 96 Diametro 125 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa Potenza 2,25 kW, Tubazione di mandata 1 ½ pollici, Portata 4,0 l/sec, Il pozzo flangiato risulta alloggiato in apposito avampozzo con tombino metallico di copertura ed alimenta la rete di distribuzione aziendale;

POZZO 4 EX USO DOMESTICO ora AD USO ZOOTECNICO Catasto Comune di San Secondo P.se: Foglio 9 Mappale 79, Profondità mt 100, Diametro 114 mm (4”), equipaggiato con pompa elettrosommersa, sotto inverter Tubazione di mandata 1 ½ pollici, Potenza 2,25 kW (3HP), Portata: 4,0 l/s l/sec, il pozzo risulta flangiato ed alloggiato in apposito avampozzo con tombino metallico di copertura ed alimenta la

rete di distribuzione aziendale .

2. Le opere di presa sono site in Comune di San Secondo P.se (PR), Strada Colombarone, su terreno di proprietà del concessionario; coordinate UTM RER:

Pozzo 1 irriguo ex PR05A0227: X 594027 Y 977257;

Pozzo 2 zootecnico/ig-assimilati PR00A0053: X 593931 Y 977101;

Pozzo 3 zootecnico/ig-assimilati ex PR00A0054: X 593967 Y 977101;

Pozzo 4 zootecnico/ig-assimilati NUOVO POZZO: X 593967 Y 977141;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola, zootecnico e igienico .

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 15 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5142 per uso irriguo e l/s 9 complessivi per un volume pari a mc/annui 13175 per uso zootecnico e igienico.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0630ER-DQ2-PPCS (Corpo idrico (codice Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#). Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l' anno 2022 il canone è determinato in 192,05 euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2031.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e,

comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo. E' comunque fatto obbligo al concessionario di verificare nel portale del sito internet Arpae al fine di determinare la possibilità o meno del prelievo controllando la cartografia al link: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idro->

logico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.